AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2026 N. 1843

Data 13/11/2026

OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE E SOCIALI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA

OGGETTO: Convenzione per lo svolgimento di Tirocini Curriculari di Formazione e Orientamento con il Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche e Sociali dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente:

PREMESSO che

- al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, l'art. 18 della Legge n. 196/1997 prevede lo svolgimento di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico;
- tali tirocini sono disciplinati anche dal Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato con Decreto 25 Marzo 1998, n. 142;

CONSIDERATO che

- le Convenzioni da stipulare tra le istituzioni formative di seguito indicate e l'Azienda Sanitaria Locale di Pescara (*Soggetto Ospitante*) non costituiscono presupposto sulla base del quale poter instaurare un rapporto di qualsivoglia forma lavoro pertanto i tirocinanti, ai sensi dell'art. 18, c. 1 lett. d) della Legge n. 196/1997, non potranno avanzare pretese in tal senso. Infatti l'attività di tirocinio è finalizzata esclusivamente ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un determinato ambito professionale e pertanto a sviluppare l'apprendimento e le capacità professionali dei tirocinanti;
- per ciascun tirocinante inserito presso il *Soggetto Ospitante,* in base allo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso, viene predisposto un apposito **Progetto Formativo** contenente almeno (non esaustivamente) i seguenti dati:
  a) il nominativo del tirocinante completo di recapito telefonico;
  b) i nominativi del *tutor universitario* e del *tutor aziendale*;
  c) gli obiettivi, le attività e le modalità di svolgimento del tirocinio;
  d) le strutture del *Soggetto Ospitante* (sedi operative, stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  e) gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli *infortuni sul lavoro* (INAIL), la *malattia* e la *responsabilità civile*;
  f) la durata dell'attività di tirocinio disciplinata dalla Convenzione;

VISTO il Regolamento approvato con Deliberazione di questa ASL n. 879 del 29 Giugno 2011, successivamente modificato con Deliberazione n. 453 del 27 Aprile 2012;

RILEVATO che è pervenuta da parte del Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche e Sociali dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara una proposta per stipulare una Convenzione con questa ASL per lo svolgimento Tirocini Formativo Curriculari;

DATO ATTO che il Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche e Sociali dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara come da disposizione di servizio prot. n. 0074418/24 del 08/08/24, ha inserito nella Convenzione l'articolo sul trattamento dei dati personali standard per i tirocini formativi predisposto dall'Ufficio Privacy e Sicurezza delle

Informazioni;

PRESO ATTO che

- la tutela assicurativa dei tirocinanti (contro *infortuni sul lavoro*, *responsabilità civile)* sarà garantita dal Soggetto Promotore, con oneri a proprio carico.
- ai sensi dell'art. 2 - comma 1 - del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, in attuazione dell'art.1 della Legge n. 123/2007, l'ASL di Pescara, con oneri a proprio carico, provvederà agli adempimenti previsti dalla suddetta normativa nei confronti dei tirocinanti;

VISTO l'allegato schema di convenzione per lo svolgimento di Tirocini Curriculari di Formazione e Orientamento con il Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche e Sociali dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara in conformità alla normativa di riferimento summenzionata e meglio specificata nel citato schema di convenzione;

Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;

Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo – contabile e tecnica del presente provvedimento:
1) Dirigente proponente nella sua qualità di Responsabile della U.O.S. Formazione, Ricerca e Progetti;

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;

D E L I B E R A
per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato

1) **DI APPROVARE** lo schema di convenzione allegato per l'attivazione di Tirocini Curriculari di Formazione e Orientamento con il Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche e Sociali dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara;

2) **DI AUTORIZZARE,** per l'effetto, la conseguente stipula della convenzione come sopra specificato;

3) **DI DARE ATTO** che:
   - la tutela assicurativa dei tirocinanti (contro *infortuni sul lavoro*, *responsabilità civile)* sarà garantita dal Soggetto Promotore, con oneri a proprio carico.
   - ai sensi dell'art. 2 - comma 1 - del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, in attuazione dell'art.1 della Legge n. 123/2007, l'ASL di Pescara, con oneri a proprio carico, provvederà agli adempimenti previsti dalla suddetta normativa nei confronti dei tirocinanti;

4) **DI DARE MANDATO** all'U.O.C. Affari Generali e Legali di questa ASL per la trasmissione del presente provvedimento alla U.O.S Formazione, Ricerca e Progetti;

5) **DI PUBBLICARE** la presente Deliberazione sull'Albo Pretorio online di questa ASL ai sensi dell'art. 32 della legge 39/09;

6) **DI DARE ATTO** che, ai sensi della legge regionale n. 10/2022 decorsi i termini di pubblicazione di cui alla Legge 69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a

pubblicazione dei soli indici, quali data, oggetto e Unità Operativa proponente.

7) DI CONFERIRE alla presente Deliberazione immediata esecutività.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(Legge 24 giugno 1997, n. 196 e Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 142 del 25 Marzo 1998)

TRA

il Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche e Sociali dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, P. IVA IT01335970693, C.F. 93002750698, PEC: segrammdipscienzeeconomiche@pec.unich.it, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentato dal Direttore Prof. Fabrizio Fornari**,** domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, Via dei Vestini, 31, 66100 Chieti

E

Azienda Sanitaria Locale Pescara con sede legale in Pescara (PE), Via Renato Paolini N° 47 CAP 65124 P.IVA 01397530682 Telefono 0854251 PEC protocollo.aslpe@pec.it, d'ora in poi denominata "Soggetto Ospitante" rappresentata da Dott. Vero Michitelli nato (omissis) il (omissis)

premesso che

al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e/o agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi dalla legge 31 dicembre 1962 n. 1859,

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell'art. 1 del D.M. 142/1998, il *Soggetto Ospitante* si impegna ad accogliere in tirocinio di formazione ed orientamento presso le proprie strutture studenti del S*oggetto Promotore.*

1. L'avvio del/i percorso/i di tirocinio avverrà dietro specifica richiesta del S*oggetto Ospitante* tenuto conto della disponibilità di volta in volta da esso manifestata.
2. Visto il disposto di cui all'**art. 1, comma 3 del D.M. 142/1998** il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili è pari a 3.

Art. 2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'Art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo e non trovano pertanto applicazione le disposizioni normative e dell'autonomia collettiva inerenti il rapporto di lavoro. La realizzazione del tirocinio non comporta alcun onere finanziario per i S*oggetti Promotore ed Ospitante*, né obblighi di altra natura fatta eccezione di quelli assunti con la presente Convenzione.

1. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor accademico designato dal S*oggetto Promotore* e da un tutor aziendale indicato dal S*oggetto Ospitante*.

2. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
   a) il nominativo del tirocinante;
   b) i nominativi dei tutor accademico ed aziendale;
   c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza del tirocinante presso le strutture aziendali;
   d) le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio;
   e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità Civile di cui all'art. 3, comma 5 del D.M. 142/98 a carico del S*oggetto Promotore*;
   f) la durata del tirocinio conforme al disposto di cui all'art. 7 del D.M. 142/98.

Art. 3

1. L'accesso alle strutture del S*oggetto Ospitante* ove svolgere il tirocinio è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa sottoscrizione del progetto formativo di cui al precedente art. 2, comma 2, da parte del S*oggetto Promotore*, del S*oggetto Ospitante* e del tirocinante.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
   - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
   - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
   - mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza in merito ai dati, alle informazioni, alle conoscenze concernenti i processi produttivi, amministrativi e i prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
   - attenersi alle indicazioni fornite dal S*oggetto Promotore* e dal S*oggetto Ospitante* attraverso i rispettivi tutor;
   - concordare con il soggetto ospitante eventuali pubblicazioni e/o relazioni sulle ricerche e/o studi effettuati nell'ambito del tirocinio.
3. Al fine di garantire la dovuta copertura assicurativa al tirocinante, la sua eventuale partecipazione ad attività da espletarsi al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio, indicata nel Progetto Formativo, deve ritenersi ammessa solo previa acquisizione, da parte del S*oggetto Ospitante*, di relativo nulla osta del tutor accademico designato dal *Soggetto Promotore* e, comunque, essere svolta presso strutture, sedi o siti preventivamente contemplati nel Progetto Formativo.
4. È consentita, per giustificati motivi, la sospensione del tirocinio, previo accordo e consenso del tutor accademico del *Soggetto Promotore* e del tutor aziendale, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
5. Eventuali proroghe della durata del tirocinio indicata nel progetto formativo sono ammesse, previo accordo tra le parti, purché entro i limiti massimi di durata indicati dall'art. 7 del D.M. 142/98.

Art. 4

- Il S*oggetto Promotore* si impegna ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (PAT 90297236 - Gestione per conto dello Stato) - POLIZZA INFORTUNI n. 409232576 - COMPAGNIA: AXA ASSICURAZIONI; nonché, per la Responsabilità Civile, POLIZZA RCT/O n. LSM0000031381 - COMPAGNIA: LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE.

Art. 5

Il S*oggetto Ospitante* si impegna:

- a rispettare il progetto formativo, di cui al precedente art. 3, comma 1;
- a seguire lo svolgimento del tirocinio con la necessaria cura per il tramite del tutor aziendale da esso designato;
- a controllare e vistare il prospetto delle presenze del/della tirocinante;

- a trasmettere all'Università, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal tutore tutor aziendale da esso designato relativa all'andamento del tirocinio ed agli obiettivi raggiunti;
- a rispettare il rapporto dipendenti assunti a tempo indeterminato/tirocinanti previsto dall'art. 1 del D.M. 142/98;
- a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli ai soli fini della presente Convenzione. Trovano applicazione le norme relative al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).
- **in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare immediatamente l'evento al *Soggetto Promotore*** per l'attivazione della copertura assicurativa R.C., presso la propria compagnia di assicurazione, e per la comunicazione **all'INAIL,** entro i tempi previsti dalla Legge 1124/1965 **(n.2 gg.)**.

Art. 6

La durata di ogni singolo tirocinio sarà concordata di volta in volta tra S*oggetto Ospitante* e S*oggetto Proponente* entro i limiti massimi previsti dall'Art. 7 del D.M. 142/98 e dovrà essere specificata nel progetto formativo di cui al punto 2 del precedente art.2.

Art. 7

Fa parte integrante della presente convenzione il "Progetto formativo e di orientamento" di cui al precedente art. 2, comma 2, che dovrà essere compilato e firmato, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, di concerto tra il S*oggetto Ospitante* e il *Soggetto Promotore.*

Art. 8

Il *Soggetto Ospitante* si impegna a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente, fornendo i mezzi di protezione eventualmente necessari, sollevando il *Soggetto Promotore* da qualsiasi onere di verifica.

Art. 9

La presente convenzione si intende stipulata con durata di anni 3 (tre), a far data dal giorno di sottoscrizione congiunta delle parti o comunque a far data dalla sottoscrizione dell'ultima parte firmataria e non è ammesso il rinnovo tacito.
Le parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione con un preavviso di almeno tre mesi, mediante comunicazione scritta da inviarsi a cura della parte interessata tramite PEC o posta raccomandata; in tal caso, i Soggetti si impegnano al completamento dei rapporti di tirocinio in essere.

Art. 10

Trattamento dati personali

Le parti convengono di qualificare il rapporto legato al trattamento dei dati personali tra loro esistente in termini di titolarità autonoma e per l'effetto di svolgere ogni trattamento dati di propria competenza nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 recante il "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito denominato "Regolamento") del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (di seguito denominato "Codice della privacy") e di ogni altra disposizione e/o normativa nazionale e/o comunitaria applicabile in materia di protezione dei dati personali nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito denominato il "Garante"). Simile rapporto determina l'insorgere per ambedue le Parti di un'obbligazione (contrattuale) alla luce della quale esse, nell'esecuzione delle attività sopradescritte garantiscono per sé e per i propri dipendenti collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali che detti dati saranno trattati nel pieno rispetto delle prescrizioni normative sopra citate. In particolare ciascuna Parte si impegnerà a titolo esemplificativo a: a) adottare le misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento, dal Codice della Privacy e da ogni altra norma applicabile; b) dare tempestivo riscontro alle istanze degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento nonché alle istanze da qualsiasi autorità legittimata eventualmente collaborando con l'altra Parte nel caso esse abbiano ad oggetto operazioni di trattamento dati di competenza di entrambi; c) trattare i dati nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e necessità previsti dal Regolamento. Pertanto, anche i tirocinanti che accederanno alle strutture messe a disposizione dalle parti sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni delle quali possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività. Per la

parte di competenza dell'ASL, la corretta esecuzione degli adempimenti richiamati al precedente capoverso saranno assicurati dal Soggetto Autorizzato al Trattamento dei Dati Personali con delega (SATD) nella persona del tutor aziendale che provvederà inoltre alla designazione dei tirocinanti quali Soggetti Autorizzati al Trattamento (SAT) mediante la compilazione dell'apposito modulo fornendone evidenza all'Ufficio Privacy e Sicurezza delle Informazioni.

In ragione del rapporto di autonoma titolarità ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi propria responsabilità e/o danno patrimoniale e morale incluse le spese legali che dovessero essere imputate e/o riconosciute per effetto della violazione o mancata adozione di una qualsiasi delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali (per esempio dal Regolamento, dal Codice della Privacy, da Autorità legittimate per legge, dalla presente Convenzione etc. o imputabile a fatto comportamento o omissione propri e/o comunque riferibili a sé stessi, ai responsabili designati o ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali o che collaborino con essi (quali a titolo esemplificativo dipendenti, collaboratori, consulenti etc.).

I dati personali dei tirocinanti saranno oggetto di trattamento da parte della ASL per finalità legate all'autorizzazione all'accesso degli stessi nelle proprie strutture e per eventuali altre finalità di legge. La disciplina del rapporto di autonoma titolarità si conviene che venga soddisfatta dalla sottoscrizione del presente documento che adempie ai requisiti di legge. Si allegano le informative dei titolari: (www.asl.pe.it/datipersonali e _____).

Art. 11

Per ogni eventuale controversia non amichevolmente risolvibile dovrà intendersi competente il Foro di Chieti.

Art. 12

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

La convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni. L'imposta di bollo è a carico dell'Università di Chieti – Pescara che provvede al suo assolvimento in modalità virtuale ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 – autorizzazione n. 3843 del 21/01/2008.

Per il Soggetto Promotore
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche e Sociali
Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara
Prof. Fabrizio Fornari
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000, del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

Per il Soggetto Ospitante
Il Legale Rappresentante
Dott. Vero Michitelli
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000, del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

Si approva espressamente, ai sensi dell'art. 1341 C.C., la clausola di cui all'art.11 (Foro Competente).

Per il Soggetto Promotore
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche e Sociali
Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara
Prof. Fabrizio Fornari

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000, del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

Per il Soggetto Ospitante
Il Legale Rappresentante
Dott. Vero Michitelli
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000, del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Marilea Cantagallo
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.
Anno

Il Direttore

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Francesca Rancitelli
firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Rossano Di Luzio
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente

Deliberazione n. 1843 **del** 13/11/2026 **ad oggetto:**

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE E SOCIALI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 16/11/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato